

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MOLITERNO

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/12/2020)

TITOLO I	NORME GENERALI
TITOLO II	FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO
TITOLO III	TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI
TITOLO IV	ADDESTRAMENTO
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n.145, la dotazione delle armi e la disciplina dei servizi di Polizia Locale, per i quali gli Addetti in possesso della qualifica di Agenti di P.S. portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

Al personale di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di P.S., per l'espletamento del servizio, saranno dotati delle armi e delle munizioni di seguito elencate:

- Pistola a funzionamento semi-automatico in calibro 9x21, con caricatore bifilare, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle offerte dal mercato delle armi e classificate come armi comuni non da guerra, completa di caricatore di riserva;
- n. 30 proiettili calibro 9x21;

Per il personale femminile e per gli Ufficiali è prevista la possibilità di fornire in dotazione:

- Pistola a funzionamento Semi-automatico in calibro 9 corto, con caricatore bifilare;
- n. 30 proiettili calibro 9 corto;
- per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola.

Non si ritiene necessario dotare la Polizia Locale di arma lunga da sparo per i servizi di Polizia Rurale e zoofila

TITOLO II FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 3 Acquisto delle armi e del munizionamento

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal comma 1 dell'art. 3 del Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987 n. 145, sarà disposto con provvedimento del Sindaco che sarà altresì comunicato al Prefetto di Potenza.

Copia delle fatture di acquisto, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico e nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal Comandante o in sua assenza da suo delegato, come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 4 Deposito delle armi – Consegnatario

Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non è superiore a 15 e che le munizioni, da custodire non superano il numero di 2000, non si procederà all'istituzione dell'armeria e, pertanto:

- a) le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Responsabile del Servizio/Comandante (purché in possesso delle qualifiche proprie riconosciute al personale appartenente al Servizio di Polizia Locale di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, ivi compresa quella di Agente di P.S.), o in sua assenza da personale di Polizia Locale, da questi opportunamente delegato;
- b) le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi artt. 5,6,7 e 8;

Art. 5

Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Responsabile del Servizio/Comandante, o in sua assenza un suo delegato, le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi saranno conservate prive di fondina e di munizioni in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni, comprese quelle di scorta, saranno conservate in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza o con sistema di combinazione, tipo cassaforte, distinto da quello delle armi.

Le chiavi o le combinazioni di accesso agli armadi metallici, di cui sopra, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate dal Responsabile del Servizio/Comandante oppure da altro personale di Polizia Locale opportunamente delegato, che ne risponde. Copia delle medesime chiavi o combinazioni sono consegnate al Sindaco in busta sigillata controfirmata dal Responsabile del Servizio/Comandante, che provvederà a conservarla in altra cassaforte o armadio metallico corazzato in uso all'Ente.

Art. 6

Registro di carico delle armi e delle munizioni

I movimenti giornalieri di prelevamento e versamento di armi o munizioni devono essere annotati sul registro di carico delle armi e delle munizioni che deve essere detenuto presso l'Ufficio di Polizia Locale e le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio/Comandante.

Art. 7

Consegna delle armi e munizionamento

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale a cui è riconosciuta la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi o il munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6, sul quale dovranno essere sempre registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso e assoluto rispetto delle vigenti norme.

Art. 8

Doveri dell'assegnatario dell'arma

L'addetto alla Polizia Locale a cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste e richieste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni annuali di tiro di cui agli artt. 18 e 19 del D.M. 04/03/1987, n. 145;

Art. 9
Ulteriori doveri dell'assegnatario dell'arma

Ogni assegnatario dell'arma, deve:

- a) Astenersi da qualsiasi ostentazione o esibizione dell'arma, sia con i colleghi che con persone estranee al servizio;
- b) Curare per la conservazione dell'arma presso la propria abitazione, che questa sia riposta scarica, in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque inaccessibile ai minori (Art. 20 e 20 bis L.110/1975), e che le munizioni siano conservate in luogo diverso dall'arma, ma con le medesime precauzioni;
- c) Evitare di lasciare incustodita l'arma negli uffici o in altri luoghi, nonché all'interno dei veicoli sia privati che di servizio, anche se chiusi a chiave;
- d) Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dall'istruttore di tiro, durante i corsi e le esercitazioni;

Art. 10
Doveri del Responsabile del Servizio/Comandante

Il Responsabile del Servizio/Comandante, o in sua assenza il personale di Polizia Locale opportunamente delegato, cura con la massima diligenza

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, dei codici di sicurezza per l'apertura degli armadi blindati ove sono tenute le armi e le munizioni, a lui consegnate ai sensi dei precedenti articoli;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) l'accurata osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 11
Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

- a) dello smarrimento o del furto dell'arma o di parti di essa nonché delle munizioni, a cura dell'assegnatario o del consegnatario deve essere fatta immediata denuncia al Responsabile del Servizio/Comandante e alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze del fatto, ne darà notizia al Prefetto.

TITOLO III
TERMINI E MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 12

Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa e dei servizi senza armi

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, tutti i Servizi di Polizia locale di cui al seguente elenco:

- tutti i servizi esterni in qualsiasi modo effettuati;
- servizi notturni e di pronto intervento;
- servizi di ordine pubblico;
- servizi elettorali o referendari;
- servizi di presidio e vigilanza alla sede dell'Ufficio di Polizia Locale, servizi di presidio e vigilanza alla sede comunale nonché i servizi di vigilanza agli immobili di proprietà comunale;
- servizi di presidio e vigilanza presso gli uffici giudiziari;

- servizio cassa e riscossione TOSAP;
- servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti all'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità;
- servizi speciali stabiliti dal Responsabile del Servizio su direttiva del sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge n. 65/1986;
- ogni altro servizio nel corso del quale il porto dell'arma è necessario per la incolumità dell'addetto;

al personale di Polizia Locale addetto ai servizi elencati l'arma è assegnata in via continuativa.

Per il personale che svolge altri servizi quale la sola evasione delle pratiche d'ufficio presso la sede della Polizia Locale, l'arma può essere assegnata in via non continuativa.

Sono svolti di norma senza armi, i servizi connessi a cerimonie civili e religiose nel corso delle quali gli addetti vestono l'alta uniforme.

Art. 13

Modalità di assegnazione dell'arma

L'assegnazione delle armi può essere effettuata in via continuativa per oppure di volta in volta per i servizi svolti in via non continuativa.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa per un periodo indeterminato a tutti gli addetti al Servizio in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e impegnati in servizi svolti in via continuativa, con provvedimento del Sindaco, sottoposto a revisione annuale e comunicato al Prefetto.

Di norma il periodo di assegnazione dell'arma in via continuativa coincide con la permanenza del rapporto di lavoro e dello svolgimento del servizio in qualità di Agente e/o Ufficiale di Polizia Locale, con qualifica di Agente di P.S.

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa è fatta menzione in apposita certificazione personale a validità annuale, dalla quale dovranno rilevarsi:

- b) le generalità complete dell'assegnatario;
- c) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- d) la descrizione dettagliata dell'arma (marca, tipo, modello, calibro e numero di matricola);
- e) la descrizione del munizionamento;

Del provvedimento è fatta menzione nella tessera di riconoscimento personale rilasciata ad ogni appartenente al Servizio di Polizia Locale che, l'addetto è tenuto a portare sempre con se.

La certificazione attestante l'assegnazione, deve essere notificata all'addetto contestualmente alla consegna dell'arma e delle munizioni, copia della stessa recante la prova dell'avvenuta notifica deve essere conservata agli atti dell'Ufficio di Polizia Locale ed inserita nel fascicolo personale di ciascun addetto.

L'elenco completo delle assegnazioni sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Sindaco, con apposito provvedimento, che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

Art. 14

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 13, nel registro di cui all'articolo 6.

L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata occasionalmente, ovvero in via non continuativa, è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della Polizia Locale e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

Art. 15

Obbligo della restituzione dell'arma

L'arma ed il relativo munizionamento dovranno essere sempre restituiti:

- a) quando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- b) durante il periodo di aspettativa e di maternità;
- c) all'atto della cessazione del servizio;
- d) per accertata inidoneità fisica al servizio;
- e) tutte le volte in cui si è disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto;

Art. 16

Modalità di porto delle armi

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 04/03/1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme;

Durante il servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme e deve essere corredata di caricatore di riserva. Gli Ufficiali possono portare l'arma anche in maniera non visibile.

Nei casi di cui ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche.

Per le armi assegnate in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In questi casi l'arma è portata in modo non visibile.

Agli addetti alla Polizia Locale, residenti in altri Comuni, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima anche al di fuori del servizio per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Al fine del porto delle armi, il Sindaco, ai sensi del punto 2 dell'art. 5 della legge 65/86, richiede al Prefetto il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per gli appartenenti al servizio.

Art. 17

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune sono svolti di massima senza armi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Agli addetti alla Polizia Locale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui si svolgono i compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 18

Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso e in supporto

I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in casi di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, quando ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, può richiedere che il contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da personale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza che presti servizio armato, stante le previsioni di cui al precedente art. 17.

Nei casi previsti dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile missione.

Art. 19

Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

Gli addetti alla Polizia Locale che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, espletano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dall'Ufficiale di Pubblica Sicurezza alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

TITOLO IV ADDESTRAMENTO

Art. 20

Addestramento all'uso delle armi

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di Agenti di P.S. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare annualmente, un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Responsabile del Servizio o dell'Ufficio provvede all'iscrizione di tutti gli addetti ai Servizi, in possesso della qualità di Agente di P.S. alla Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286.

Per ragioni di aggiornamento dell'addestramento di cui al precedente comma 1 è disposta la periodica partecipazione alle esercitazioni di tiro e di maneggio delle armi, con cadenza almeno semestrale.

Il Responsabile del Servizio o dell'Ufficio può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale, o per quelli tra essi che svolgano particolari servizi

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

Art. 21

Strumenti di autotutela

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi.

Ai fini del presente regolamento per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono:

- le manette di sicurezza;
- lo spray irritante, O.C. (oleoresin capsicum), avente le caratteristiche di cui al D.M. Interno 12 maggio 2011, n. 103, (di libera vendita alle persone che abbiano superato il 16° anno di età);
- G.A.P., Giubbotto antiproiettile;
- Guanti anti taglio.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Comunicazione del regolamento

Il presente Regolamento costituisce norma integrante del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché allegato al Regolamento di Polizia Municipale/Locale e sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, così come disposto dall'art. 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65;
- Al Prefetto della Provincia di Potenza, così come disposto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art. 23 Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non previsto dal presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- Alla legge 7 marzo 1986 n. 65;
- Al D.M. 4 marzo 1987 n. 145;
- Al D.M. 12 maggio 2011 n. 103;
- Alle Leggi Regionali in materia di Polizia Locale.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la ripubblicazione per 15 giorni dalla relativa deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti previsioni regolamentari emanate in materia di armamento del personale di Polizia Locale del Comune di Moliterno.